

Causa C-388/20

Rinvio pregiudiziale

Data di deposito:

14 agosto 2020

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data della decisione di rinvio:

23 luglio 2020

Ricorrente e ricorrente in cassazione:

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände
– Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Resistente e resistente in cassazione:

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

**BUNDESGERICHTSHOF (CORTE FEDERALE DI GIUSTIZIA,
Germania)**

ORDINANZA

(OMISSIS)

emessa il:

23 luglio 2020

(OMISSIS)

nel procedimento

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände –
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V., (OMISSIS)

(OMISSIS) Berlino (Germania),

ricorrente e ricorrente in cassazione,

(OMISSIS)

contro

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, (OMISSIS)

Bielefeld (Germania),

resistente e resistente in cassazione,

(OMISSIS) [Or. 2]

La Prima Sezione civile del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia)
(OMISSIS)

ha così deciso:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Sono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento sulle informazioni alimentari»):
 1. Se l'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente ad alimenti che richiedono una preparazione e per i quali sono specificate le modalità di preparazione.
 2. In caso di risposta negativa alla prima questione: Se l'espressione «per 100 g» di cui all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari significhi solo 100 grammi del prodotto così com'è venduto, o invece – perlomeno anche – 100 grammi dell'alimento dopo la preparazione. [Or. 3]

Motivazione:

- 1 I. La resistente produce, inter alia, il prodotto alimentare preimballato «Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Schoko + Keks» (Dr. Oetker Vitalis Müsli croccante Cioccolato + Biscotti; in prosieguo: il «Vitalis Müsli») e lo distribuisce sul mercato tedesco in un imballaggio rettangolare di cartone. Alla voce

«Dichiarazione nutrizionale», sulla parte laterale dell'imballaggio, sono riportate informazioni sul valore energetico e sulla quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, e ciò in riferimento sia a 100 grammi di prodotto così com'è venduto, che a una porzione dell'alimento dopo la preparazione, consistente in 40 grammi di tale prodotto e 60 millilitri di latte contenente l'1,5% di grassi. Sulla parte anteriore dell'imballaggio, che rientra nel campo visivo principale, sono ripetute le informazioni relative al valore energetico e alla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale in relazione a una porzione di 100 grammi dell'alimento dopo la preparazione, costituita da 40 grammi di prodotto e 60 millilitri di latte contenente l'1,5% di grassi.

- 2 Il ricorrente è il (OMISSIS) Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Unione federale delle organizzazioni e associazioni di consumatori). A suo avviso, il confezionamento del prodotto della resistente viola le disposizioni del regolamento sulle informazioni alimentari relative alla dichiarazione nutrizionale per quanto riguarda le indicazioni per porzione, in quanto sulla parte anteriore dell'imballaggio il valore energetico non è indicato in relazione a 100 grammi del prodotto così com'è venduto, ma in relazione a 100 grammi dell'alimento dopo la preparazione.
- 3 Con il suo ricorso, presentato dopo una diffida rimasta priva di effetto, il ricorrente ha chiesto che

sia ordinato alla resistente (OMISSIS) di astenersi, nell'ambito della propria attività commerciale, dal fare pubblicità o dal consentire la pubblicità del «Vitalis Müsli» quale rappresentato nell'allegato K2 [riprodotto qui di seguito], recante informazioni nutrizionali per porzione, in assenza dell'indicazione ulteriore del valore energetico per 100 g dell'alimento così com'è venduto, ossia del prodotto non preparato. [Or. 4]



[Dr. Oetker

Vitalis

Müsli croccante

Cioccolato + Biscotti

con biscotti integrali al burro

450 g

Per porzione [40 g Vitalis/60 ml latte (grassi 1,5%)] = 100 g

Energia	Grassi	Acidi grassi saturi	Zuccheri	Sale
872 kJ				
208 kcal	7,1 g	3,1 g	13 g	0,24 g
10%*	10%*	16%*	14%*	4%*

*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)]

[Or. 5]

- 4 Inoltre, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei costi forfettari per un importo di EUR 214 maggiorato degli interessi.
- 5 Il Landgericht (Tribunale del Land, Germania) ha accolto la domanda (OMISSIS). Il ricorso in appello esperito dalla resistente si è concluso con il rigetto della domanda (OMISSIS). Con il ricorso in cassazione («Revision»), dichiarato ammissibile dal giudice d'appello e di cui la resistente chiede il rigetto, il ricorrente ripropone le sue domande.
- 6 II. L'accoglimento del ricorso in cassazione dipende dall'interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 3, e dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento sulle informazioni alimentari. Prima di decidere sul ricorso, occorre pertanto sospendere il procedimento e chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»).
- 7 1. Il giudice d'appello ha valutato le domande proposte come infondate, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, prima frase, dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 3a del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge contro la concorrenza sleale; in prosieguo: l'«UWG»), in combinato disposto con l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari e con l'articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, dell'UWG. Al riguardo, esso ha esposto quanto segue:
- 8 L'unica disposizione, contenuta nell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari, da cui potrebbe derivare un obbligo per la resistente di indicare, sulla parte anteriore dell'imballaggio del prodotto, oltre alle informazioni nutrizionali già fornite, anche il valore energetico del prodotto così com'è venduto, non giustificerebbe in definitiva un tale obbligo tenendo conto dell'impianto sistematico delle rilevanti disposizioni del regolamento sulle informazioni alimentari. Le indicazioni poste sulla parte laterale dell'imballaggio del prodotto della resistente – che non sono oggetto di controversia – servirebbero a soddisfare la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento sulle informazioni alimentari. Nel caso delle indicazioni sulla parte anteriore (lato frontale) dell'imballaggio, si

tratterebbe, invece, di indicazioni ripetute ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sulle informazioni alimentari. A tale riguardo **[Or. 6]**, l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento prevedrebbe che, qualora le quantità di sostanze nutritive e il valore energetico siano espressi solo per porzione in tali indicazioni ripetute, il valore energetico debba essere espresso (in aggiunta) anche per 100 grammi. Alla questione che ne deriva, se con la formula «per 100 g» di cui all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari si intendano – come riterrebbe il ricorrente – 100 grammi del prodotto così com'è venduto o – come riterrebbe la resistente – (anche) 100 grammi dell'alimento dopo la preparazione, si dovrebbe rispondere in quest'ultimo senso.

- 9 Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari, l'indicazione del valore energetico potrebbe anche riguardare l'alimento dopo la preparazione, a condizione che – come nel caso di specie – le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo. Il regolamento sulle informazioni alimentari non presenterebbe elementi a sostegno della tesi del Landgericht (Tribunale del Land) secondo cui con «preparazione» in tal senso si devono intendere solo «fasi di lavoro abbastanza estese» come la cottura o il riscaldamento. La disposizione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, di detto regolamento, ai sensi della quale il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive andrebbero espressi per 100 g o per 100 ml, dovrebbe essere letta in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 3, dello stesso regolamento, di modo che, ai sensi della stessa, il valore energetico dovrebbe o potrebbe essere indicato in relazione a 100 grammi del prodotto così com'è venduto o in relazione a 100 grammi dell'alimento dopo la preparazione. La disposizione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari, in deroga all'articolo 32, paragrafo 2, dello stesso regolamento, prevedrebbe, proprio nel caso di specie quale previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, che le quantità di sostanze nutritive possano eccezionalmente essere espresse anche per porzione, il cui peso o volume non sarebbe necessariamente pari a 100 grammi o 100 millilitri. In tali casi, l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari richiederebbe poi un'indicazione del valore energetico sia in relazione alla porzione, che per 100 grammi. Non vi sarebbe motivo di intendere la dicitura «per 100 g» di cui al secondo comma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento sulle informazioni alimentari in modo diverso rispetto all'articolo 32, paragrafo 2, dello stesso regolamento, che anche consentirebbe di indicare il valore energetico in relazione a 100 grammi dell'alimento dopo la preparazione. **[Or. 7]**

- 10 2. L'accoglimento del ricorso in cassazione dipende dalla questione se gli articoli 31, paragrafo 3, e 33, paragrafo 2, del regolamento sulle informazioni alimentari debbano essere interpretati nel senso che essi vietano, in un caso come quello di cui trattasi, la pubblicità di informazioni nutrizionali per porzione dell'alimento dopo la preparazione in assenza dell'indicazione ulteriore del valore energetico per 100 g dell'alimento così com'è venduto.

- 11 a) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di alimenti che – come il prodotto della resistente – rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 3 del capo IV di tale regolamento (v. articolo 29 del regolamento) comprende il valore energetico [lettera a)] e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale [lettera b)]. Secondo l'articolo 34, paragrafo 1, prima frase, del regolamento sulle informazioni alimentari, tali indicazioni devono figurare nello stesso campo visivo [articolo 2, paragrafo 2, lettera k), del regolamento] e, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, esse devono essere presentate in formato tabulare, con allineamento delle cifre, se – come nella fattispecie – lo spazio lo consente. Le indicazioni sul lato dell'imballaggio del prodotto della resistente – che non sono oggetto di controversia – servono a soddisfare tale dichiarazione nutrizionale obbligatoria.
- 12 b) Quando – come nel caso di specie – l'etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento sulle informazioni alimentari, sull'imballaggio può essere ripetuto il valore energetico insieme alla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), dello stesso regolamento. Tali indicazioni devono essere presentate nel campo visivo principale [articolo 2, paragrafo 2, lettera l), del medesimo regolamento] conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento, ma possono anche essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 dell'articolo 34, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento. Le indicazioni – oggetto della controversia – sulla parte anteriore dell'imballaggio relative a energia, grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale sono indicazioni di tipo volontario e ripetitivo. **[Or. 8]**
- 13 c) Occorre chiarire se l'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente ad alimenti che richiedono una preparazione e per i quali sono specificate le modalità di preparazione (prima questione pregiudiziale).
- 14 aa) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, di detto regolamento, si riferiscono all'alimento così com'è venduto. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, se del caso, tali informazioni possono riguardare l'alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo. Quanto disposto dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento sulle informazioni alimentari si applica non solo alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria (articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento), ma anche nel caso di una dichiarazione nutrizionale volontaria ripetuta (articolo 30, paragrafo 3, del citato regolamento).

- 15 bb) Le indicazioni controverse sulla parte anteriore (nel campo visivo principale) dell'imballaggio, relative a valore energetico (energia), grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale, non si riferiscono all'alimento così com'è venduto (articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari), ma all'alimento dopo la preparazione (articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento), ovvero il müsli preparato con il latte, ove le modalità di preparazione sono descritte in modo sufficientemente particolareggiato (40 g di müsli vengono aggiunti a 60 ml di latte contenente l'1,5% di grassi) e le informazioni riguardano l'alimento pronto per il consumo. Secondo la presente Sezione, il giudice d'appello ha correttamente concluso che il regolamento sulle informazioni alimentari non presenta elementi a sostegno della tesi del Landgericht (Tribunale del Land), secondo cui con «preparazione» ai sensi di tale disposizione si devono intendere solo «fasi di lavoro abbastanza estese» come la cottura o il riscaldamento.
- 16 cc) Tuttavia non è chiaro se l'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari si applichi, come il ricorrente ha fatto valere in udienza nel procedimento in cassazione, solo ad alimenti per i quali – come nel caso di minestre istantanee, budini in polvere, bevande [Or. 9] solubili in polvere, salse in polvere o miscele per prodotti da forno – è richiesta una preparazione e, inoltre, per i quali le modalità di preparazione sono indicate. Tale questione è rilevante ai fini della decisione, in quanto quest'ultimo requisito non è soddisfatto nel caso di specie. Il müsli può essere preparato in diversi modi. Ad esempio, può essere preparato con il latte o con lo yogurt, tenendo conto che i prodotti lattiero-caseari possono avere un diverso contenuto di grassi; inoltre possono essere aggiunti altri ingredienti, come la frutta o il miele. Non è possibile rispondere a tale questione al di là di ogni dubbio.
- 17 (1) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla necessità di garantire tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v. sentenze della Corte del 21 giugno 2018, Oberle, C-20/17, ECLI:EU:C:2018:485, punto 33; e del 23 maggio 2019, WB, C-658/17, punto 50, ECLI:EU:C:2019:444).
- 18 (2) Nel linguaggio comune, per «alimenti dopo la preparazione» si intendono fondamentalmente tutti gli alimenti che sono resi pronti al consumo; essi vanno distinti dai cibi che sono già di per sé pronti al consumo, come la frutta (OMISSIS). Dal contesto normativo della disposizione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari risulta parimenti che il termine «alimento dopo la preparazione» comprende in linea di principio tutti gli alimenti pronti per il consumo. Tuttavia, l'espressione

«se del caso», che introduce tale disposizione, potrebbe indicare che la disposizione non si applica a tutti i casi in cui le informazioni si riferiscono a un alimento dopo la preparazione. Tenuto conto dello scopo **[Or. 10]** della normativa, non sembra escluso che essa riguardi solo alimenti per i quali è specificato il metodo di preparazione. Secondo il considerando 35 del regolamento sulle informazioni alimentari, le disposizioni relative alle indicazioni nutrizionali obbligatorie hanno lo scopo di consentire la comparabilità tra prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse. Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle proprie finalità informative, le informazioni nutrizionali devono essere semplici e facilmente comprensibili (v. considerando 41 del regolamento sulle informazioni alimentari). Se un alimento può essere preparato in modi diversi, le indicazioni sul valore energetico e sulle quantità di sostanze nutritive dell'alimento dopo la preparazione, basate sulla preparazione proposta da un produttore, non consentono sistematicamente un confronto con alimenti corrispondenti di altri produttori. In tali casi, una sufficiente comparabilità del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive può essere garantita solo se le informazioni si riferiscono all'alimento così com'è venduto. Ciò potrebbe suggerire che in questi casi le indicazioni sul valore energetico e sulle quantità di sostanze nutritive non devono riferirsi all'alimento dopo la preparazione, ma all'alimento così com'è venduto.

- 19 d) In caso di risposta negativa alla prima questione, si pone la questione se l'espressione «per 100 g» di cui all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari significhi solo 100 grammi del prodotto così com'è venduto, o invece – perlomeno anche – 100 grammi dell'alimento pronto per il consumo (seconda questione pregiudiziale).
- 20 aa) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento sulle informazioni alimentari, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, di tale regolamento sono espressi per 100 g o per 100 ml. Oltre a tale forma di espressione, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento consente di esprimere il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull'etichetta la porzione o l'unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell'imballaggio. In deroga all'articolo 32, paragrafo 2, **[Or. 11]** di tale regolamento, l'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del medesimo prevede che nei casi di cui al suo articolo 30, paragrafo 3, lettera b), le quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo. In tali casi, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di cui trattasi, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo.
- 21 bb) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari, nella presente fattispecie di un'indicazione volontaria e ripetuta del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive ai sensi

dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, la resistente era autorizzata a indicare le quantità di sostanze nutritive solo per porzione. Inoltre, le era consentito indicare le quantità di sostanze nutritive per porzione dell'alimento dopo la preparazione – come ha fatto – poiché l'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento si applica sia quando le informazioni si riferiscono all'alimento così com'è venduto (articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento), sia quando – come nel caso di specie – tali informazioni si riferiscono all'alimento dopo la preparazione (articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del citato regolamento). Nel caso di specie la resistente ha anche indicato le quantità di sostanze nutritive «soltanto» per porzione di alimento dopo la preparazione, nonostante essa abbia quantificato la porzione indicata sull'etichetta con la formula «= 100 g».

- 22 cc) Pertanto, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari, la resistente era obbligata ad esprimere il valore energetico per 100 g o per 100 ml e per porzione o per unità di consumo. La resistente ha anche indicato il valore energetico per porzione di alimento dopo la preparazione e ha quantificato tale porzione indicando «= 100 g». Tuttavia, occorre chiarire se la resistente abbia anche, con tale indicazione, adempiuto all'obbligo di indicare il valore energetico «per 100 g». Ciò sarebbe vero solo se la dicitura «per 100 g» di cui all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sulle informazioni alimentari significasse – come ritiene la resistente – [Or. 12] quantomeno anche 100 grammi dell'alimento dopo la preparazione e non solo – come ritiene la ricorrente – 100 grammi dell'alimento così com'è venduto. Neanche a tale questione si può rispondere in maniera certa.
- 23 dd) Una risposta a tale questione non può essere dedotta né dalla formulazione, né dal contesto normativo della disposizione. Alla questione si può quindi rispondere solo tenendo conto della finalità della dichiarazione nutrizionale.
- 24 (1) Ai sensi della prima frase del considerando 35 del regolamento, per facilitare la comparabilità tra prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse è opportuno continuare a imporre che le indicazioni nutrizionali obbligatorie si riferiscano a quantità di 100 g o 100 ml e, se necessario, ammettere indicazioni supplementari relative alle porzioni. Per realizzare lo scopo di una comparabilità di prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse, potrebbe essere necessario indicare il valore energetico del prodotto così com'è venduto e non il valore energetico di una porzione dell'alimento preparato secondo una specifica ricetta. Probabilmente solo l'indicazione del valore energetico di un determinato prodotto così com'è venduto consentirebbe la comparabilità con i prodotti di altri produttori, quale richiesta dal legislatore dell'Unione. Non è certo possibile comparare tali prodotti sulla base delle informazioni nutrizionali fornite per porzione dopo la preparazione, in quanto il metodo di preparazione è lasciato già alla discrezionalità di ogni singolo produttore. Tuttavia, in linea di principio, non è garantito che la dichiarazione nutrizionale per 100 g o 100 ml di alimento così com'è veduto, la quale consente la comparabilità tra prodotti di diversi produttori, sia riportata nell'ambito delle indicazioni obbligatorie o sulla parte anteriore

dell'imballaggio. Sia le indicazioni nutrizionali obbligatorie che quelle volontarie possono riferirsi sia all'alimento così com'è venduto, che all'alimento dopo la preparazione. Inoltre, le informazioni obbligatorie non devono necessariamente trovarsi nel campo visivo principale, ma possono anche trovarsi in un campo visivo diverso. **[Or. 13]**

- 25 (2) D'altra parte, dal considerando 41 del regolamento si evince che, per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative, le informazioni nutrizionali dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili, in modo da non confondere il consumatore. Ciò potrebbe implicare che la dichiarazione nutrizionale obbligatoria non debba essere posta in secondo piano dall'indicazione potenzialmente confusiva di altre informazioni consentite in altri campi visivi. Il consumatore potrebbe confondersi se, oltre al valore energetico per porzione di alimento dopo la preparazione, si menzionasse anche il valore energetico per 100 g di alimento non preparato (OMISSIS).

(OMISSIS)

DOCUMENTO DI LAVORO